

recate nei decreti indicati al comma 4, possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, e del 17 giugno 1999, pubblicati rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 88 del 16 aprile 1998, n. 25 del 1° febbraio 1999 e n. 174 del 27 luglio 1999 che hanno integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;

Vista la legge 9 febbraio 1999, n. 31, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vilnius il 4 aprile 1996;

Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Lituania, in conformità dell'art. 32, è entrata in vigore il 3 giugno 1999;

Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco degli Stati approvato con il suindicato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999 è così modificato: all'elenco di cui all'art. 1 è aggiunto il seguente Stato: «Lituania».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

00A1686

DECRETO 13 gennaio 2000.

Autorizzazione alla società Centro di assistenza fiscale «Tutela fiscale del contribuente s.r.l.», in sigla T.F.D.C., in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega rilasciata in data 2 novembre 1999 con la quale l'USPPI - Unione sindacati professionisti pubblico privato impiego, ha autorizzato l'Associazione lavoratori dipendenti e pensionati italiani - ALDEPI, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza pervenuta in data 16 dicembre 1999 con la quale la società «Tutela fiscale del contribuente S.r.l.», con sede in via Appia Nuova n. 666 - 00181 Roma, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 27 agosto 1999 a rogito notaio dott. Federico Biondi (repertorio n. 50134, raccolta n. 9209), e lo statuto ad esso allegato, depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza, dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni Lloyd's, la cui garanzia è prestata con un massimale di cinque miliardi di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 ottobre 1999, con la quale il presidente dell'associa-

zione A.L.D.E.P.I. e il segretario nazionale U.S.P.P.I. dichiarano che le stesse hanno un numero di aderenti superiore a 50.000 unità;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, dott. Quercioli Paolo Antonio, nato a Magliano Sabina il 28 gennaio 1960, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società Centro di assistenza fiscale «Tutela fiscale del contribuente s.r.l.», in sigla T.F.D.C., è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La predetta società è iscritta al n. 43 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A1754

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG, in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione fornita a mezzo fax in data 4 gennaio 2000 dall'ufficio del registro di Bassano del Grappa concernente la sospensione del servizio, a seguito dell'interruzione del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, per i giorni:

4 gennaio 2000, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30;

5 gennaio 2000, dalle ore 8 alle ore 14;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa nella giornata del 4 gennaio 2000, nonché il mancato funzionamento nella giornata del 5 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A1755

DECRETO 27 gennaio 2000.

Comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

Visto in particolare l'art. 78, commi 25 e 26, della citata legge n. 413 del 1991, il quale stabilisce — ai fini dei controlli sugli oneri deducibili — che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria, rispettivamente, gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali, e domanda all'ema-